Disposizioni di attuazione per l'organizzazione e la tenuta dell'Albo regionale delle bande musicali e i gruppi di majorettes ai sensi dell'art. 2, della legge regionale 24 marzo 2025, n. 5

ALBO REGIONALE DELLE BANDE MUSICALI E I GRUPPI DI MAJORETTES ORGANIZZAZIONE E TENUTA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di iscrizione nell' Albo regionale delle bande musicali e dei gruppi di majorettes (di seguito Albo), istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2025, n. 5 "Valorizzazione e promozione del patrimonio bandistico della Regione Campania e dei Gruppi di Majorettes", nonché le modalità in cui opera la decadenza dall'iscrizione stessa. L'Albo comprende la sezione dedicata ai gruppi di majorettes.

Articolo 2

(Requisiti per l'iscrizione)

- 1. In conformità all'articolo 2, comma 1 della legge regionale n.2/2025, possono presentare istanza di iscrizione i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 della l.r. n. 2/2025 ovvero gli organismi musicali costituiti in forma di associazione o altra forma, comunque non lucrativa, prevista dalla legislazione vigente, con sede legale nel territorio regionale e denominazione strettamente correlata al detto territorio, aventi tra le finalità statutarie la promozione della musica bandistica in formazioni quali: a) bande musicali; b) ensemble di fiati; c) orchestre di fiati; d) nella sezione dedicata, gruppi di majorettes.
- 2. L'iscrizione all'Albo avviene a richiesta degli interessati, previa verifica da parte della Regione dei requisiti necessari.
- 3. All'atto della presentazione dell'istanza, gli organismi richiedenti l'iscrizione nella sezione bande musicali devono:
 - a) svolgere attività musicale organizzata in corpi bandistici a carattere stabile e continuativo, nelle diverse formazioni dal punto di vista numerico, organizzativo, di direzione e di repertorio, prevalentemente nei territori della Campania e con il supporto di scuole di musica permanenti o corsi di formazione organizzati secondo calendari stabili e continuativi;
 - b) essere costituiti da almeno tre anni, con atto pubblico, ovvero con scrittura privata registrata;
 - c) dimostrare di avere svolto, nel triennio precedente, attività musicali organizzate in corpo bandistico in un numero non inferiore a cinque esibizioni o prestazioni artistiche per ciascun anno;
 - d) avere un organico funzionale alla esecuzione dei programmi musicali della tradizione bandistica, intesa come marce, marce sinfoniche, musica originale per banda e trascrizioni del repertorio lirico-sinfonico, nonché avere la figura del maestro o direttore in possesso di titoli quali il diploma accademico di I o II livello in composizione, direzione e strumentazione per orchestra di fiati, il diploma accademico di direzione d'orchestra, il diploma accademico di II livello in strumento di conservatorio o titoli equipollenti.
- 4. All'atto della presentazione dell'istanza, gli organismi richiedenti l'iscrizione nella sezione majorettes devono:
 - a) essere costituiti da almeno tre anni, con atto pubblico, ovvero con scrittura privata registrata;
 - b) dimostrare di avere svolto, nel triennio precedente, attività di majorettes in concomitanza all'attività delle bande musicali

- c) essere composto da un numero minimo di dieci elementi
- 5. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla legge regionale 24 marzo 2025, n. 5.

Articolo 3

(Procedure per l'iscrizione)

- Ai fini dell'iscrizione nell'Albo regionale, il legale rappresentante dell'ente, presenta, all'ufficio regionale competente, istanza, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), indicando la sezione nella quale richiede di essere iscritto.
- 2. Le istanze e la documentazione a corredo sono presentate, esclusivamente, in via informatica, firmate digitalmente, nelle forme previste dalla D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
- 3. L'istanza di iscrizione è accompagnata dalla seguente documentazione:
- a) Atto costitutivo e Statuto, con indicazione degli estremi ove registrati in pubblici registri.
- b) Relazione dettagliata, sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta che attesti il possesso dei requisiti per l'iscrizione al presente Albo, come da art. 2 delle presenti disposizioni, corredata da ogni utile documentazione a supporto.
- c) Codice fiscale e numero di Partita Iva;
- d) Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;
- e) Attestazione di non essere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice contratti pubblici) e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- f) Attestazione della regolarità dei versamenti previdenziali e del rispetto delle norme contrattuali di settore per gli addetti.
- 4. La modulistica per la presentazione dell'istanza ed ogni altra indicazione tecnica sono definite con atti dirigenziali e sono pubblicate in evidenza sul portale istituzionale della Regione a cura dell'Ufficio regionale competente.

Articolo 4

(Conclusione del procedimento d'iscrizione)

- 1. L'ufficio regionale competente, al termine della verifica delle autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti di iscrizione, adotta il provvedimento di accoglimento o diniego entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della istanza.
- 2. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso, per una sola volta, nel caso in cui il richiedente debba completare o rettificare la domanda, ovvero integrare la documentazione trasmessa. In questa ipotesi, il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 decorre dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
- 3. Il provvedimento finale, all'esito della istruttoria, è adottato dal Dirigente dell'ufficio regionale competente.
- 4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 ("Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi"), avverso i provvedimenti di diniego della domanda di iscrizione è ammesso il ricorso in via gerarchica alla Direzione Generale competente per motivi di legittimità e di merito da parte di chi vi abbia interesse entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- 5. Ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo)

avverso i provvedimenti di diniego della iscrizione è ammesso, in ogni caso, ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Articolo 5

(Modalità di tenuta dell'Albo)

- 1. Nell'Albo sono annotati gli elementi essenziali dell'ente, la descrizione sintetica dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, i nominativi di chi ricopre cariche di rappresentanza o direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione.
- 2. All'atto dell'iscrizione è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contente la documentazione.
- 3. L'ufficio regionale competente si riserva, in ogni momento, di chiedere per esigenze specifiche e motivate la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili e necessari alla tenuta dell'Albo.

Articolo 6

(Procedure per la revisione e la cancellazione)

- 1. Gli uffici regionali competenti provvedono d'ufficio alla revisione degli enti iscritti, ai sensi della L.R. n. 5/2025, art. 2, c. 4, al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.
- 2. La revisione e la verifica di cui al punto 1. vengono effettuate all'atto di presentazione dell'istanza di accesso ai contributi di cui alla L.R. n. 5/2025, art. 4, attraverso dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Albo.
- 3. Sono cancellati dall'Albo e decadono dall'iscrizione, con provvedimento espresso del dirigente competente, gli enti che:
 - a) non confermano il mantenimento dei requisiti minimi di attività, in esito alle operazioni di cui al precedente punto 2.;
 - b) presentano espressa richiesta mediante loro legale rappresentante.
- 4. L'avvio del procedimento di cancellazione, se non avviene ad istanza di parte, è comunicato agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il termine per la conclusione del procedimento è di *novanta* giorni.
- 5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso il ricorso in via gerarchica alla Direzione Generale competente per motivi di legittimità e di merito da parte di chi vi abbia interesse entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- 6. Ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento

Articolo 7

(Comunicazione delle modifiche)

1. Gli enti iscritti nell'Albo regionale comunicano all'ufficio regionale competente le modifiche dello statuto, il trasferimento della sede, le variazioni del nominativo del legale rappresentante e delle persone che ricoprono cariche associative. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni dall'evento.

- 2. La comunicazione di variazione è accompagnata da una apposita dichiarazione che deve indicare in modo esplicito ed inequivocabile la variazione effettuata, corredata dalla documentazione necessaria.
- 3. Nei casi di cambio di denominazione, di cessione, fusione e trasformazione l'ufficio competente prende atto delle variazioni con l'adozione di un provvedimento espresso. L'ufficio competente provvede alla registrazione delle variazioni e ne dà formale pubblicità ai sensi delle presenti disposizioni.
- 4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni è di sessanta giorni, decorsi i quali le modifiche e le variazioni si intendono registrate.
- 5. Nel caso in cui le modifiche o le variazioni comportano la perdita dei requisiti di iscrizione nell'Albo, il dirigente competente, avvia il procedimento di cancellazione dall'albo ai sensi delle presenti disposizioni.

Articolo 8

(Poteri di verifica e richiesta documentazione)

- 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, l'Ufficio regionale competente ha facoltà, in qualsiasi momento e con atto motivato, di richiedere agli enti iscritti all'Albo la trasmissione di documentazione, attestazioni o chiarimenti ritenuti necessari per verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione di cui all'articolo 2, nonché la regolarità dell'attività svolta e la coerenza con le finalità previste dalla legge regionale 24 marzo 2025, n. 5.
- 2. Le richieste dell'Ufficio regionale devono indicare in modo specifico i documenti o le informazioni richieste e il termine entro il quale gli enti devono provvedere, non inferiore a trenta giorni, fermo restando quanto previsto in materia di sospensione dei termini procedimentali ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
- 3. In caso di mancata risposta entro il termine stabilito, salvo comprovati motivi comunicati per iscritto dall'ente interessato, l'Ufficio regionale può avviare il procedimento di revisione e, se del caso, di cancellazione dall'Albo.
- 4. Le disposizioni del presente articolo si al fine di garantire la corretta tenuta e l'aggiornamento dell'Albo ai sensi dell'articolo 8

Articolo 9

(Pubblicità e trasparenza)

- 1. L'Albo e i relativi documenti sono pubblici ed è possibile prendere visione ed estrarre copia dei documenti nel rispetto delle normative vigenti in materia di accesso.
- 2. A cadenza annuale è pubblicato nel portale istituzionale regionale l'estratto dell'Albo, contenente l'elenco degli enti iscritte e i riferimenti essenziali.
- 3. La cura della pubblicazione sul portale regionale è affidata alla responsabilità dell'ufficio regionale competente.